



R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

Determinazione del responsabile del servizio

N. 199/ A 3 del registro

Data 26.09.2017

Oggetto: impegno di spesa II semestre 2017, per il ricovero di n. 2 minori presso la comunità alloggio per minori Panta Rei, corrente in Palermo. CIG Z21CDC28A e CIG ZD91CDC2DB.-

Il giorno 26.09.2017 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Domenico Tubiolo, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 964

Il Responsabile dell'Area 3

Vista la L.R. n. 1/79, con la quale sono attribuite ai Comuni alcune funzioni amministrative regionali, tra le quali (art.3) i ricoveri di minori, anziani indigenti e disabili, presso istituti abilitati a norma di legge;

Vista la L.R. n.22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Visto l'art. 3 della sopra menzionata legge relativo alle modalità d'intervento, che alla lettera "N" prevede interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo;

Visto il Decreto Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996, recante disposizioni sull'approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 9 maggio 1986 n.22/86;

Vista la circolare Ass.to EE.LL. n.8 del 27.06.96, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 40 del 10.08.1996, con la quale tra l'altro, in conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto 4 giugno 1996, vengono diramate disposizioni relative alla stipula di convenzioni con gli enti gestori di servizi educativo-assistenziali in favore di minori;

Visto il regolamento comunale per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 21.02.2007 e s.m. e i;

Visti i ricoveri disposti dal Tribunale per i minorenni di Palermo in favore di 2 minori, di seguito indicati con le iniziali per motivi di riservatezza, presso la comunità alloggio per minori Panta Rei, sita in Palermo mediante:

- Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 808/14 VG, in atti, emesso in data 13.08.2014, che decreta il ricovero di n. 1. minore G.V., Codice CIG ZC21CDC28A;
- Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 809/14 VG, in atti, emesso in data 13.08.2014, che decreta il ricovero di n. 1. Minore C.D., Codice CIG ZD91CDC2DB;

Dare atto che la comunità alloggio per minori Panta Rei, sita in Palermo, risulta essere iscritta al n. 4136 presso l'Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali(art. 26 l.r.22/86), come da Decreto Reg.le d'iscrizione allegato;

Dato atto che per i minori sopra indicati nell'anno 2016 risulta essere stata sottoscritta giusta convenzione, giunta a naturale scadenza in data 31.12.2016;

Considerato il parere del servizio sociale professionale di questo Ente che conferma i ricoveri dei minori per l'anno 2017, stante il perdurare delle gravi problematiche vissute dai nuclei familiari originari;

Ritenuto necessario procedere con il rinnovo della convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della cooperativa sociale "Panta Rei", corrente in Palermo, che gestisce la comunità alloggio per minori Panta Rei, sita in Palermo, Via dei Nebrodi, 65 e il Responsabile dell'Area 3;

Considerato che per le finalità di cui sopra si è fatto ricorso all'affidamento diretto secondo le disposizioni contenute all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16;

Dato atto che la ditta sopra denominata risulta in possesso dei requisiti tecnici, morali e professionali, di cui al D. Lgs. 50/16, stante l'iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86;

Considerato, altresì, che la succennata convenzione prevede all'art. 13 la corresponsione per minore di € 2.446,08 mensili oltre IVA al 5%, (comprensivo di rivalutazione ISTAT anno 2017), di cui € 1.614,18 per il compenso fisso mensile ed € 27,73 per la retta di mantenimento giornaliera, che per due minori ammonta complessivamente ad € 61.641,20;

Considerato che, la disponibilità economica sul capitolo P.E.G. 1441 art. 3 "Ricovero di minori, anziani e disabili" del bilancio corrente esercizio, risultava, alla data della sottoscrizione, insufficiente per coprire l'importo sopraindicato pari ad € 61.641,20;

Ritenuto, in conseguenza, di assumere impegno di spesa € 30.820,60 per il secondo semestre 2017, stante la disponibilità delle risorse in bilancio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1. Impegnare la somma di € 30.820,60, sul bilancio di esercizio classificazione 1201103, imputando la spesa sul cap. P.E.G. 1441 art. 3 "Ricovero di minori, anziani e disabili" del bilancio corrente esercizio 2017, disponibile per € 82.446,38, relativo al secondo semestre 2017 e come di seguito riportato:

- a) Per € 14.676,48 oltre IVA al 5% pari ad € 733,82, per un totale di € 15.410,30, per il ricovero del minore G.V., CIG ZC21CDC28A; *Dec. 2013/17*
- b) Per € 14.676,48 oltre IVA al 5% pari ad € 733,82, per un totale di € 15.410,30, per il ricovero del minore C.D., CIG ZD91CDC2DB; *Dec. 2014/17*

2. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della trasparenza dell'Ente;

3. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Cred. n. 8569

Imp. *2013/17*
2014/17

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo

[Firma]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
CIG: ZC21CBCE28A	€ 15.410,30	1441 art 3	/	2013/17

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di ~~entrata~~: SPESA

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-acc. sup.	accertamento
CIG: ZB91EX2DB	€ 15.410,30	1441 art.3	/	2014/17


c) si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Oppure

Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione:

Misilmeri, 29. 1. 17

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



CONVENZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE
IN FAVORE DI MINORI

Premesso che l'Amministrazione comunale di Misilmeri su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo deve provvedere al pagamento delle rette di ricovero di minori, inseriti presso comunità alloggio per minori, in possesso dell'iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali (l.r. 22/86).

Che al fine di dare seguito ai Decreti emessi dall'Autorità Giudiziaria e garantire il servizio di ricovero ai minori in essi compresi si è provveduto alla sottoscrizione di giusta convenzione con la coop. soc. Panta Rei, corrente in Palermo, gestrice della comunità alloggio Panta Rei, sita in Palermo, via Dei Nebrodi, 65, come di seguito descritto:

- 31.03.2016 sottoscrizione convenzione in favore del minore Giugno Vincenzo, decreto del Tribunale per i Minorenni, in atti, emesso in data 13/08/2014 nel procedimento n.808/14 VG;
- 31.03.2016 sottoscrizione convenzione in favore del minore Castello Danilo, decreto del Tribunale per i Minorenni, in atti, emesso in data 13/08/2014 nel procedimento n.809/14 VG;

Che sentito il Servizio Sociale Professionale del comune di Misilmeri, stante le problematiche vissute dai minori sopra indicati, risulta necessaria la permanenza presso la comunità sopra descritta per l'anno 2017.

Che si rende necessario provvedere al rinnovo della convenzione per l'anno 2017, tale da assicurare ai minori la permanenza presso una struttura che garantisca loro un contesto tutelante.

Ciò premesso

il giorno 22.03.2017 tra l'Amministrazione Comunale di Misilmeri Area 3 – Sociale rappresentata dalla Dott.ssa Maria Grazia Russo domiciliata per la carica presso il Comune di Misilmeri, e la Sig.ra Albamonte Sabrina, nata a Palermo il 04.09.1970, nella qualità di legale rappresentante della coop. sociale Panta Rei, con sede in via Principe di Pantelleria 12/b, iscritto all'albo regionale ex art. 26, L.R. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale degli Enti Locali, per svolgere l'attività educativo / assistenziale in favore di minori in regime di convitto nella struttura ubicata in Palermo, via dei Nebrodi, 65 con capacità ricettiva di n. 10 minori convittori, giusto Decreto regionale d'iscrizione al n. 4136, presso l'Albo reg.le delle Istituzioni socio-assistenziali (art. 26 l.r. 22/86).

Considerato

- che l'Amministrazione comunale di Misilmeri, in attuazione della L.R. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi intende pervenire all'integrale sviluppo del minore, a difesa dell'integrità della famiglia e dei suoi compiti;
- che la legge 4 maggio 1983 n.184 ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- che in presenza di minori le cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate o inadeguate a provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione, è necessario autorizzare il ricovero in comunità alloggio solo e in quanto non è praticabile in alternativa l'affidamento ad altro nucleo familiare od altra forma di sostegno alla famiglia;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da Enti educativo-assistenziali in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi;
- che l'accoglienza in comunità alloggio dei minori nella forma del convitto deve sempre rispondere ad una esigenza di tutela e di sostegno temporaneo della famiglie in difficoltà impossibilitate ad

assolvere ai propri compiti, nell'intento di rimuovere nel contempo le cause che ne determinano l'allontanamento senza pregiudizio per l'esigenza dei minori;

•che il ricovero convittuale dei minori per alcune realtà delle aree a rischio, spesso richiesto dagli stessi Giudici minorili, può rivelarsi anche risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause di disagio, della devianza e della stessa criminalità;

•che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del Comune, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;

•che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione Comunale ad affidare in assenza di proprie strutture e in alternativa alla gestione diretta la gestione dei servizi di ricovero ad Enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;

•che la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;

•che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett.c), nella legge n. 142/90 capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91 art. 1, 1° comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1- Oggetto ed utenza

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'educazione e l'istruzione di n. 2 minori ricoverati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria:

- Decreto 13/08/2014 emesso dal tribunale per i Minorenni, in atti, per il minore Giugno Vincenzo, CIG ZC21CDC28A;
- Decreto 13/08/2014 emesso dal tribunale per i Minorenni, in atti, per il minore Castello Danilo, CIG ZD91CDC2DB.

In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto agli autorizzati, ad eccezione di singoli provvedimenti di ricovero dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e dall'Autorità locale di P.S.

Art.2- Modalità di ammissione

L'Ente socio - assistenziale si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati all'art. 1, i minori per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto i ricoveri.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione giusta sottoscrizione.

Art.3- Modalità di dimissione

Alla dimissione del minore si può pervenire su disposizione dell'A.C., per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio Comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine

senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio Comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento della Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4- Modalità d'intervento

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo a gli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna in difficoltà e del figlio e di realizzare gli obiettivi, nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente dalla donna e dal responsabile della casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nel caso di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa di accoglienza;
- segnalare all'ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui

costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.
Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'Ente ai familiari dei minori per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5- Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare il rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) una unità responsabile della direzione e del coordinamento complessivo munita in possesso del titolo di assistente sociale o psicologo;
- b) personale di assistenza e vigilanza;
- c) personale ausiliario;
- d) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività anche integrative (psicologo dell'educazione, pedagogista, educatore professionale, ecc.);

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale e di un psicologo.

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6- Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti e alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.L.P.S.

Art. 7- Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse compatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8- Assenze

Nel caso in cui il minore venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di

elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art.9 -Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'Ente gestore e le famiglie dei minori ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art.10-Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ogni minore a convitto € 2.446,68 oltre IVA al 5% di cui € 1.614,18 per compenso fisso mensile e € 27,73 per compenso giornaliero; la retta giornaliera verrà corrisposta, sulla base di apposita contabilità che dovrà essere corredata da relative fatture fiscalmente in regola (qualora l'Ente sia tenuto) e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

Art. 11-Rimborsi

Alla liquidazione dei compensi si provvederà mensilmente su presentazione di regolare fattura, preso atto della regolarità del D.U.R.C.

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

I prospetti contabili, devono essere debitamente firmati dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art 12- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 12 mesi periodo: 01/01/2017-31/12/2017.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. Può con determinazione motivata entro il mese precedente alla sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Art 13- Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la

parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi i 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 14- Validità della convenzione

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre l'atto di sottoscrizione:

- dichiarazioni rese ai sensi del 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine morale(art. 80 del D.Lsg. 50/16) relative al Legale rappresentante e ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo regionale fella comunità alloggio in applicazione all'art. 26 della L.R. 9 maggio 1986 n. 22; 2
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/10;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum.

Art.15- Legalità e prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale

- Il contraente operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo nella risoluzione espressa dalla convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 c. c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c. p.;
- Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c. p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
- Che la sottoscrizione della convenzione effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento della convenzione qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art 16-Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del c.c.
In caso di controversie giudiziale il Foro competente è quello di Termini Imerese.

Art.- 17

Fanno parte integrante della presente convenzione

- Decreto di iscrizione della comunità Panta Rei, presso l'Albo reg.le delle istituzioni socio-assistenziali (l.r. 22/86);
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr.ssa Maria Grazia Russo, per il comune di Misilmeri-firmato digitalmente

Sig. Albamonte Sabrina, rappresentante legale della coop. soc. Panta Rei, gestore della comunità alloggio per minori Panta Rei- firmato digitalmente

Affissa all'albo pretorio il **29 SET, 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **15 OTT, 2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **29 SET, 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE